Determinazione n. 17660 del 12 dicembre 2006

"LINEE INTERPRETATIVE CONDIVISE DELL'ACCORDO IN CONFERENZA STATO-REGIONI ATTUATIVO DELL'ART.2, COMMI 2 E 3, DEL D.LGS. 23 GIUGNO 2003, N. 195 (PUBBLICATO SU G.U. DEL 14/02/2006, N.37) - RECEPIMENTO E DIFFUSIONE"

Prot. n. (SSF/06/0044181)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE Visti:

- il Decreto Legislativo 19 settembre 2004, n. 626 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE 90/394/CEE 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/42/CE, 99//38/CE, 2001/45/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro";
- Il Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n. 195, "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1º marzo 2002, n. 39" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003);
- l'"Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro" del 26/01/2006, per la qualificazione dei Responsabili e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione (in seguito convenzionalmente denominati "RSPP" e "ASPP"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2006;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 938 del 3 luglio 2006 "Recepimento Accordo Stato Regioni Dlgs. 195/03. Prime disposizioni per la formazione dei Responsabili e Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP e ASPP";

Preso atto che nella seduta del 5 ottobre 2006 della Conferenza Stato Regioni, sono state approvate le "Linee interpretative condivise dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni attuativo dell'art. 2, commi 2 e 3, del D. Lgs 23

giugno 2003, n. 195 (pubblicato su G.U. del 14/02/2006, n. 37)";

Considerato che le sopra citate "Linee interpretative", così denominate per brevità, sono state definite per favorire l'attuazione di quanto previsto nell'Accordo Stato-Regioni Dlgs. 195/03, di cui alla citata D.G.R. 938/06;

Ravvisata l'opportunità di recepire le Linee sopraccitate, anche al fine di darne la massima diffusione;

Sentito, per quanto di competenza, il parere del dr. Leonida Grisendi, Direttore Generale alla Sanità e Politiche Sociali;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 447 del 24 marzo 2003 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" e ss.mm.;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa espresso ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 447/2003 e ss.mm. dalla Responsabile del Servizio Formazione Professionale, Dr.ssa Fabrizia Monti;

DETERMINA

- 1. di recepire "Linee interpretative condivise dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni attuativo dell'art. 2, commi 2 e 3, del D. Lgs. 23 giugno 2003, n. 195 (Pubblicato su G.U. del 14/02/06, n. 37)" nella forma integrale approvata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il 5 ottobre 2006, di cui all'allegato 1);
- 2. di approvare l'allegato 2) "Linee interpretative condivise dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni Dlgs. 195/03" che riporta le scadenze e gli adempimenti previsti;
- 3. di stabilire la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna degli allegati 1. e 2., che sono parte integrante della presente determinazione.

La Responsabile del Servizio
Formazione Professionale
Dr.ssa Fabrizia Monti



Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente le linee guida interpretative dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell'articolo 8-bis, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 del 1994, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 giugno 2003, n. 195 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

Repertorio atti n2637 del 5 ottobre 2006

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

nell'odierna seduta del 5 ottobre 2006 :

VISTO l'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuisce a questa Conferenza la facoltà i sancire accordi tra Governo, Regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO l'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell'articolo 8-bis, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 del 1994, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 giugno 2003, n. 195, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

CONSIDERATO che, in conformità con quanto previsto al punto 2.7 del citato Accordo del 26 gennaio 2006, le Regioni e Province autonome avviano una sperimentazione che consente di testare il nuovo impianto formativo, riservandosi la possibilità di un ulteriore passaggio in Conferenza Stato-Regioni per gli eventuali adeguamenti dell'Accordo;

CONSIDERATO che, a tal fine le Regioni, dopo aver acquisito numerose richieste di chiarimenti pervenute dai soggetti formatori che sono tenuti a dare attuazione a quanto contenuto nell'Accordo, hanno fornito l'interpretazione univoca del testo al fine di garantire la corretta attuazione di quanto previsto ed hanno pertanto predisposto un documento di linee guida interpretative;

VISTO il documento di linee guida interpretative elaborato dalle Regioni, di cui la Conferenza delle Regioni e Province autonome ha preso atto nella seduta del 12 luglio 2006, pervenuto in data 14 luglio 2006 e diramato il 17 luglio, che attiene in particolare alle questioni relative al termine di attivazione dei corsi formativi, alla metodologia di insegnamento/apprendimento, alla certificazione, al riconoscimento dei crediti professionali e formativi pregressi, ai corsi di aggiornamento di cui all'articolo 8-bis del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 ed alla sperimentazione;

X.

8

by



CONSIDERATO che, con riferimento a tale ultimo profilo, le linée guida interpretative prevedono che la sperimentazione abbia durata biennale a partire dalla data di pubblicazione dell'Accordo in G.U. (14 febbraio 2006), e che i risultati di tale sperimentazione dovranno essere condivisi con i Ministeri interessati per eventuali adeguamenti in Conferenza Stato-Regioni;

CONSIDERATO l'esito dell'incontro tecnico del 7 settembre 2006, nel corso del quale sono state accolte le richieste emendative delle Amministrazioni statali sul documento regionale e si è addivenuti ad una condivisone del documento proposto dalle Regioni;

CONSIDERATO altresì che tale documento, riformulato dai Coordinamenti tecnici delle Regioni Lazio e Toscana, rispettivamente coordinatrici delle materia lavoro e salute, così come modificato e approvato in sede di riunione tecnica del 7 settembre 2006, trasmesso con nota dell'11 settembre 2006 è stato diramato con nota del 14 settembre 2006, (allegato sub. A) alle Amministrazioni statali competenti e alle Regioni, ai fini della approvazione in sede di Conferenza Stato-Regioni;

ACQUISITO, nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome nel testo del documento di Linee guida di cui all'allegato sub. A, parte integrante del presente atto;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nell'adozione del documento concernente le linee guida interpretative dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell'articolo 8-bis, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 del 1994, introdotto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 giugno 2003, n. 195 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, di cui in premessa, nel testo trasmesso con nota del 14 settembre 2006, che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.

useppe Busia

On le Prof. Linda Lanzillotta

4

All. sub. A)



Linee interpretative condivise

dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni attuativo dell'art. 2, commi 2 e 3, del D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195 (pubblicato su G.U. del 14-2-2006 n.37)

Le Regioni e Province Autonome

Premesso

- a) che in data 14 febbraio 2006 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 l'Accordo, siglato in Conferenza Stato-Regioni, attuativo dell'art.2, commi 2 e 3, del D.Lgs. 23 giugno 2003, n.195;
- che a seguito di tale pubblicazione è emersa la necessità di definire linee interpretative condivise che favoriscano l'attuazione di quanto previsto nell'Accordo

convengono quanto segue

- abilitati ad erogare la formazione per RSPP e ASPP, tra i quali le Regioni e Province Autonome, e che il successivo Accordo siglato in Conferenza Stato Regioni e pubblicato su G.U. il 14/2/2006 individua un ulteriore gruppo di soggetti abilitati ad erogare tale formazione, Regioni e Province Autonome, per la parte di loro competenza, ritengono che i contenuti dell'Accordo rappresentano lo standard minimo di riferimento, nell'ottica di armonizzare le normative regionali in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro.
- In conformità con quanto previsto al punto 2.7 dell'Accordo, le Regioni e Province Autonome avviano una sperimentazione che consente di testare il nuovo impianto formativo e si riservano la possibilità, laddove necessario, di un ulteriore passaggio in Conferenza Stato-Regioni per gli eventuali adeguamenti dell'Accordo.
- 3. Viste le numerose richieste di chiarimenti pervenute dai soggetti formatori che daranno attuazione a quanto contenuto nell'Accordo, le Regioni e Province Autonome concordano sulla necessità di fornire indicazioni ulteriori che favoriscano l'interpretazione univoca del testo dell'Accordo, in modo da garantire la corretta attuazione di quanto previsto.

*

X



4. Le indicazioni che seguono - riferite al testo dell'Accordo e nel rispetto della medesima numerazione - hanno l'obiettivo di chiarire ed integrare l'Accordo solo laddove il disposto dello stesso appariva dubbio o controverso.

Linee interpretative condivise

dell'Accordo in Conferenza Stato Regioni attuativo dell'art. 2, commi 2 e 3, del D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195 (pubblicato su G.U. del 14-2-2006 n.37)

Punto 1.1 Termine di attivazione dei corsi formativi

Per la fase transitoria prevista dall'art. 3, comma 2 del d.lgs 195/03, viene adottata come interpretazione del concetto di "attivazione dei percorsi formativi" quella comunemente utilizzata in ambito di formazione professionale, ossia il completamento di tutte le procedure che consentono l'effettivo avvio dell'intervento formativo. Pertanto entro il 14/2/2007 (entro 1 anno dalla pubblicazione dell'Accordo sulla G.U.) dovranno essere completate tutte le procedure che consentono l'effettivo avvio dei percorsi formativi.

Punto 2.2 Metodologia di insegnamento/apprendimento

Per i Moduli A, B e C è da escludersi nella fase attuale il ricorso alla FAD in quanto si tratta di una metodologia di complessa progettazione, gestione e verifica/certificazione, al momento non compatibile con l'attuale fase di sperimentazione e rodaggio del sistema.

Punto 2.3 Articolazione dei percorsi formativi

Il Modulo C deve essere frequentato anche dai soggetti in possesso delle lauree triennali indicate all'art. 2 comma 6 del d.lgs. 195/03, perché tale comma prevede, per chi è in possesso di tali titoli, l'esonero solo dalla frequenza dei corsi di formazione previsti al comma 2 del medesimo articolo ("specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative", vale a dire la formazione prevista nei Moduli A e B). L'obbligo della frequenza ai corsì del Modulo C è esplicitato (per i soli RSPP) al comma 4 del medesimo articolo.

4

2

In





Punto 2.4 Valutazione degli apprendimenti

Le verifiche intermedie di apprendimento rientrano nell'orario complessivo di ciascun modulo, mentre le verifiche finali di apprendimento sono da intendersi al di fuori del monte ore complessivo.

Punto 2.4.1 Modulo A

Il Modulo A è propedeutico agli altri e la sua idoneità, una volta conseguita, resta valida per tutti i percorsi formativi successivi, costituendo credito formativo permanente.

Punto 2.4.2 Modulo B

- Il Modulo B non è propedeutico al Modulo C

Ha validità quinquennale. Il credito formativo ottenuto con la frequenza del Modulo B è

valido per 5 anni. Alla scadenza dei 5 anni scatta l'obbligo di aggiornamento

Il Modulo B va effettuato per ogni macrosettore per il quale si assume (o si intende assumere) la nomina di RSPP o ASPP. Le Regioni e P.A., all'interno della sperimentazione prevista al punto 2.7 dell'Accordo, potranno peraltro sperimentare modelli di formazione integrata per macrosettori ATECO diversi purché nel rispetto della durata, dei contenuti e della specificità dei singoli macrosettori. Il risultati della sperimentazione saranno oggetto di valutazione.

Punto 2.4.3 Modulo C

Il modulo C vale per qualsiasi macrosettore e costituisce credito formativo permanente.

Punto 2.5 Certificazione

- Il modello di certificazione regionale che sarà rilasciato agli allievi nel rispetto delle singole normative regionali sulle attività di formazione professionale e nei casi previsti e disciplinati negli atti regionali di recepimento dell'Accordo - sarà quello in uso presso ciascuna Regione. I modelli di certificazione dovranno contenere i seguenti elementi minimi comuni:
 - Normativa di riferimento, attuativa del d. lgs. 195/03
 - Specifica del Modulo con monte ore (per il Modulo B specifica del Macrosettore)
 - o Periodo di svolgimento del corso
 - Soggetto formatore
 - Dati anagrafici del corsista
 - o Firma del soggetto abilitato al rilascio dell'attestato

m3



I soggetti formatori elencati al comma 3 dell'art. 2 del'd.lgs. 195/03 e al punto 4.1.1 dell'Accordo, che hanno la facoltà di rilasciare direttamente gli attestati di frequenza, devono trasmettere il verbale della valutazione finale alla Regione/Provincia territorialmente competente. Si specifica che si tratta di una trasmissione solo "per opportuna conoscenza", finalizzata a garantire traccia dei percorsi formativi realizzati.

Punto 2.6 Riconoscimento crediti professionali e formativi pregressi

- In coerenza con quanto esplicitato al punto 1.1 delle presenti Linee interpretative, per coloro che possono usufruire dell'esonero dalla frequenza del Modulo B sulla base del riconoscimento di crediti professionali pregressi, l'obbligo di aggiornamento legato all'esonero decorre dal 14/2/2007 e deve essere completato entro il 14/2/2012. Entro il 14/2/2008 dovrà essere comunque svolto almeno il 20% del monte ore complessivo d'aggiornamento relativo ai macrosettori di appartenenza, di cui al successivo punto 3. L'avvenuto aggiornamento deve essere registrato sul libretto formativo del cittadino di cui al decreto interministeriale (MLPS e MIUR) del 10 ottobre 2005, pubblicato su G.U. n° 256 del 3 novembre 2005, ove adottato, oppure documentato da idonea certificazione rilasciata dal soggetto che ha erogato l'aggiornamento.
- Alla luce dei numerosi corsi di formazione già realizzati nel periodo che va dalla data di pubblicazione del d. lgs. 195/03 alla data di pubblicazione dell'Accordo, e in considerazione della opportunità/possibilità, in mancanza di presupposto giuridico, di riconoscimento dei crediti formativi pregressi per chi ha frequentato corsi di formazione prima della pubblicazione dell'Accordo, le Regioni e Province Autonome si riservano di riconoscere i percorsi formativi realizzati prima della pubblicazione dell'Accordo qualora siano stati erogati da soggetti formatori che possedevano al momento dell'erogazione del corso le caratteristiche previste nell'Accordo e che possano dimostrare, a posteriori, di aver rispettato anche i contenuti e i requisiti organizzativi (ore, materie, metodologie di insegnamento/apprendimento, ecc.) ivi previsti.

Punto 2.7 Sperimentazione

La sperimentazione avrà durata biennale a partire dalla data di pubblicazione dell'accordo in G.U. (14 febbraio 2006).

Fino alla conclusione della sperimentazione la durata dei moduli è quella prevista nell'accordo del 14 febbraio 2006.

La sperimentazione è anche mirata all'individuazione di eventuali unità formative tecniche i cui contenuti possono essere trasversali a più macrosettori.

I risultati di tale sperimentazione saranno condivisi con i ministeri che sottoscrivono il presente accordo per eventuali adeguamenti in Conferenza Stato-Regioni.

78 -15

hy





Punto 3 Corsi di aggiornamento di cui all'art. 8bis, comma 5, del d.lgs. 626 del 1994

 La decorrenza del quinquennio di aggiornamento parte dalla data del conseguimento della laurea triennale e/o dalla data di conclusione del modulo B e/o dalla data di conclusione dell'aggiornamento previsto per coloro che possono usufruire dell'esonero. Tale data costituisce riferimento per tutti gli aggiornamenti quinquennali successivi.

 I soggetti formatori autorizzati a fare i corsi di aggiornamento sono i medesimi autorizzati a fare i corsi di formazione, indicati dall'articolo 2, comma 3 del d.lgs. 195/03, e al punto 4

dell'Accordo

 Le Regioni e Province autonome indicheranno nella propria normativa di recepimento dell'Accordo le modalità di documentazione dell'avvenuto aggiornamento

Per gli ASPP l'aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 28 ore complessive per

tutti i Macrosettori ATECO, anche distribuite nel quinquennio

 Per gli RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori ATECO 3-4-5 e 7 l'aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 60 ore complessive, anche qualora l'incarico sia riferito a più di uno di tali macrosettori. Il monte ore complessivo di aggiornamento può essere distribuito nel quinquennio

Per RSPP appartenenti al raggruppamento dei macrosettori ATECO 1-2-6-8 c 9 l'aggiornamento quinquennale è da intendersi pari a 40 ore complessive, anche qualora l'incarico sia riferito a più di uno di tali macrosettori. Il monte ore complessivo di

aggiornamento può essere distribuito nel quinquennio

 Nel caso di esercizio della funzione di RSPP in macrosettori appartenenti a ciascuno dei due raggruppamenti di macrosettori su indicati, l'aggiornamento è da intendersi pari a 100 ore complessive.

Punto 4 Individuazione di altri soggetti formatori in attuazione dell'art. 8bis, comma 3, del d.lgs. 626 del 1994, introdotto dall'art. 2 del d. lgs. 195 del 2003

Le Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori e gli organismi paritetici, individuati quali soggetti abilitati a crogare la formazione per RSPP e ASPP all'art. 2 comma 3 del d.lgs. 195/03, possono effettuare le attività formative e/o di aggiornamento o direttamente o avvalendosi unicamente di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. In questo caso per queste ultime non sono richiesti i requisiti previsti alle lettere a) b) e c) del punto 4.2.2. dell'Accordo.

Punto 4.1 Ulteriori soggetti formatori di cui al comma 3 dell'art. 8bis del d.lgs. 626 del 1994, introdotto dal d.lgs. n. 195 del 2003

Si ritiene opportuno ribadire che gli ulteriori soggetti formatori così come individuati al punto 4.1.1 lettera a) e b) dell'accordo, possono effettuare l'attività formativa, limitatamente al proprio personale sia esso collocato a livello centrale che periferico.

8



Punto 4.1.3

Eventuali ulteriori soggetti formatori che operano a livello nazionale potranno essere individuati unicamente attraverso Accordi in sede di Conferenza Stato Regioni.

Punto 4.1.4

Le Regioni e Province autonome possono avvalersi delle Aziende Sanitarie Locali e delle Agenzie formative di diretta emanazione regionale c/o provinciale, in coerenza e rispetto delle singole normative regionali che disciplinano le attività formative e l'accreditamento delle agenzie formative.

Punto 4.1.5.

Tutti i soggetti formatori, sia quelli indicati all'art. 2 comma 3 del d.lgs. 195/03 sia gli ulteriori soggetti formatori indicati al punto 4.1 dell'Accordo, potranno avvalersi di soggetti formatori esterni alla propria struttura per lo svolgimento delle attività formative e/o di aggiornamento, qualora questi siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) b) e c) di cui al punto 4.2.2. dell'Accordo.

Punto 4.2 Altri soggetti formatori

La questione relativa all'accreditamento delle sedi formative è stata demandata al gruppo tecnico che ha in carico la rivisitazione del sistema di accreditamento per la formazione professionale.

Punto 4.2.2

In riferimento ai requisiti indicati ai punti b) e c) dell'Accordo, si precisa che :

b) relativamente alle strutture: le strutture devono dimostrare di avere almeno due anni di esperienza professionale maturata in materia di prevenzione e sicurezza e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza. L'esperienza può essere anche autocertificata e sottoposta ai normali controlli da parte dell'amministrazione regionale/provinciale competente

c) relativamente ai docenti: i docenti devono dimostrare di avere almeno due anni di esperienza professionale maturata in materia di prevenzione e sicurezza e/o maturata nella formazione alla prevenzione e sicurezza. L'esperienza può essere anche autocertificata e sottoposta ai normali controlli da parte dell'amministrazione regionale/provinciale competente

7

My



Tabella A4 Riconoscimento ai RSPP dei crediti professionali e formativi pregressi

- Per calcolare l'esperienza lavorativa pregressa, ai fini del riconoscimento dei crediti professionali, la data di riferimento è quella di pubblicazione dell'Accordo in Gazzetta Ufficiale: il 14/2/2006
- Coloro che sono in possesso delle lauree triennali elencate al comma 6 del d.lgs. 195/03 sono esonerati solo dalla frequenza dei moduli A e B. L'obbligo di frequenza del modulo C, in capo ai soli RSPP, è previsto dal comma 4 dell'art. 8 bis della 626/94.
- Sono stati rilevati nella tabella A4 una serie di refusi/ errori materiali, che si segnalano di seguito:
 - a. 1º riga 6º colonna: eliminare B dalla parentesi
 - b. 3º riga 1º colonna: eliminare il riferimento ai 6 mesi di esperienza
 - c. 3º riga 1º colonna: sostituire "nessuna" con "con"
- La somministrazione dei test relativi ai Moduli A e B, previsti anche in caso di esonero dalla formazione, fornisce indicazioni che vengono utilizzate in sede di valutazione globale, in esito al Modulo C

Tabella A5 Riconoscimento agli ASPP dei crediti professionali e formativi pregressi

- Per calcolare l'esperienza lavorativa pregressa, ai fini del riconoscimento dei crediti professionali, la data di riferimento è quella di pubblicazione dell'Accordo in Gazzetta Ufficiale: il 14/2/2006
- Sono stati rilevati nella tabella A5 una serie di refusi/ errori materiali, che si segnalano di seguito:
 - a. 1º riga 5º colonna: eliminare la frase
 - b. 3º riga 1º colonna: eliminare il riferimento ai 6 mesi di esperienza
 - c. 4º riga 2ºcolonna: inserire superiore dopo secondaria

L'esonero previsto nelle tabelle A4 e A5 non è vincolante, e anche qualora il RSPP o l'ASPP sia nelle condizioni di poter fruire dell'esonero, può comunque richiedere di frequentare i corsi.

28/

8

My

Le scadenze e gli adempimenti previsti dalle "Linee interpretative condivise dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni - Dlgs. 195/03"

- entro il **14 febbraio 2007** devono essere attivati i corsi o almeno essere espletate tutte le procedure che consentono l'effettivo avvio dei medesimi corsi per RSPP e ASPP che beneficiano della norma transitoria di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 del D. Lgs 195/03;
- il **14 febbraio 2008** cesserà la disciplina transitoria e quindi a tale data devono essersi conclusi i corsi per RSPP e ASPP di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 sopracitato;
- entro il quinquennio intercorrente tra il 14 febbraio 2007 e il 14 febbraio 2012 dovrà obbligatoriamente iniziare e completarsi l'aggiornamento "immediato" per i RSPP e gli ASPP esonerati dalla frequenza del modulo B ai sensi della normativa sovraordinata e recepita con la Deliberazione di G.R. n. 938/06 di cui alla voce "Decorrenza corsi di aggiornamento": Situazione 1 e 2;
- entro il **14 febbraio 2008** la frequenza del percorso di aggiornamento "immediato" di cui sopra dovrà aver raggiunto almeno il 20% del monte ore complessivo relativo ai macrosettori di appartenenza;
- dal **14 febbraio 2012** decorre per tutti i RSPP e gli ASPP, che hanno usufruito dell'esonero dal modulo B e hanno frequentato l'aggiornamento "immediato", il nuovo quinquennio di aggiornamento obbligatorio;
- la **frequenza** del Modulo C è **obbligatoria** per tutti i RSPP anche se in possesso delle lauree triennali indicate all'art. 2, comma 6 del D. lgs 195/03;
- la **frequenza** del Modulo A è **propedeutica** a quella degli altri moduli;
- la **frequenza** del Modulo B **non è propedeutica** a quella del modulo C;
- nel periodo intercorrente tra il **14 febbraio 2006** e il **14 febbraio 2008** la Regione Emilia-Romagna, previo Accordo con le altre Regioni e le Province autonome di Trento e

Bolzano, parteciperà alla fase di sperimentazione prevista nell'Accordo e nelle Linee interpretative e finalizzata a testare l'impianto complessivo predisposto con l'Accordo, ma anche Moduli formativi B scaturiti da aggregazioni settoriali fra i vari macrosettori ATECO con rischi assimilabili tra loro;

- con successivo atto e sulla base delle decisioni assunte dal gruppo di lavoro interdirezionale, costituito con Determinazione Dirigenziale n. 12791 del 18 settembre 2006, verranno formalizzate le modalità di documentazione dell'aggiornamento effettuato, nonché individuati i Soggetti istituzionalmente delegati alla conservazione dei verbali delle verifiche di apprendimento.

Si raccomanda il rispetto delle scadenze sopraindicate per le singole attività previste e, per gli argomenti non trattati, si rinvia alle disposizioni contenute nelle Linee interpretative sopracitate di cui all'Allegato 1.